

## **L.R. n. 9 del 24 febbraio 2023. – Art. 16**

### **Disciplina del sistema di protezione civile della Regione Calabria.**

(...)

#### **Art. 16** *Fondo per la protezione civile.*

1. La Regione sostiene l'organizzazione del Sistema regionale di protezione civile attraverso il Fondo regionale per la protezione civile, finanziato annualmente, nei limiti delle risorse autorizzate con legge di bilancio, a cui si aggiungono le risorse trasferite dallo Stato per le medesime finalità.

2. Il Fondo può essere utilizzato per:

a) il potenziamento dei soggetti appartenenti al Sistema regionale di protezione civile, con particolare riferimento al volontariato organizzato di protezione civile;

b) il potenziamento e il sostegno economico del pronto intervento e delle spese sostenute dai Comuni in relazione alle emergenze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);

c) il miglioramento e lo sviluppo delle conoscenze di protezione civile, per la formazione degli operatori di protezione civile, per la pianificazione di protezione civile, per la formazione e la diffusione della cultura e delle buone pratiche di protezione civile al fine di aumentare la resilienza della comunità.

3. Alla ripartizione del Fondo regionale per la protezione civile e alla regolazione delle modalità di gestione delle relative risorse finanziarie, comprese anche quelle di provenienza statale, si provvede con deliberazione della Giunta regionale sulla proposta tecnica del Dirigente generale del Dipartimento regionale di protezione civile.

(...)